

Perché il trust è lo strumento più efficace in tema di passaggio generazionale

di Ennio Vial

Convegno di aggiornamento

Aspetti civilistici e fiscali nel passaggio generazionale

Scopri di più

Indubbiamente il trust rappresenta il **veicolo principe in tema di passaggio generazionale**. Questa asserzione, generalmente condivisa dagli operatori del settore, poggia su **2 considerazioni**.

In primo luogo, uno strumento di passaggio generazionale dovrebbe garantire una **sorta di segregazione del patrimonio**, affinché il “tesoretto di famiglia” sia **protetto da aggressioni da parte di terzi** e segua il destino che gli abbiamo assegnato.

Ebbene, nel caso del trust la segregazione discende dal fatto che il disponente si spossa del patrimonio che viene assegnato al trustee e dal fatto che **in capo al trustee il patrimonio si configura come un patrimonio separato**. Il trustee, infatti, in relazione al patrimonio in trust risulta **essere proprietario ai fini della gestione, ma non del godimento**. Ovviamente non va dimenticata l'azione revocatoria!

Invero, la segregazione è presente anche in relazione ad altri **istituti domestici come il fondo patrimoniale e i vincoli di destinazione** ex [art. 2645-ter, c.c.](#). Tuttavia, il fondo patrimoniale non è certo uno strumento di ricambio, atteso che lo stesso **si esaurisce in linea di principio alla morte di un coniuge** e, in relazione alle partecipazioni societarie si pone come una **soluzione macchinosa**, atteso che solo l'ordinaria amministrazione spetta a entrambi i coniugi in maniera disgiunta, mentre quella **straordinaria spetta congiuntamente a entrambi**. Il vincolo di destinazione ha qualche cartuccia in più da sparare, ma rimane **farraginosa la gestione dopo la morte del disponente**.

La segregazione nel contratto di affidamento fiduciario è questione oltremodo problematica in quanto, in assenza di una norma che la preveda, la stessa può discendere ragionevolmente da una eventuale soluzione positiva alla **possibilità di creare delle segregazioni atipiche** in deroga all'[art. 2740, c.c.](#); cosa tutt'alto che pacifica, atteso che taluni vedono in quest'ultimo articolo una **norma di ordine pubblico**.

Ovviamente la **segregazione è assente in istituti come il patto di famiglia**: le partecipazioni o l'azienda passano dal genitore al figlio, ma la **proprietà è sempre in capo a qualcuno**. Ricordiamo il proverbio napoletano secondo cui *“tre sono i potenti: il papa, il re e chi non ha nulla”*.

Il secondo aspetto da valutare in tema di passaggio generazionale è la **flessibilità che il veicolo può offrire** come, ad esempio, la possibilità di adeguarsi alle vicende future che si possono presentare e che non potrebbero essere prevedibili *ex ante*. Il trust, sotto questo profilo, rappresenta una **soluzione ottimale**: il disponente trasferisce al trustee i beni che questi gestirà al meglio secondo le **indicazioni contenute nell'atto istitutivo**, secondo le proprie valutazioni, anche nei casi in cui **il disponente si trovi in situazioni di difficoltà a causa di malattie o di debolezza** dovuta all'età avanzata. Con la dovuta attenzione al rispetto della legittima, il trust può **durare anche oltre la vita del disponente**.

In caso di disposizione in trust del compendio partecipativo di famiglia il trustee, sempre secondo le indicazioni dell'atto, potrà valutare di **trasferire l'azienda al figlio più meritevole** o idoneo e tutelare i suoi fratelli con beni di altra natura oppure, nel caso in cui nessuno sia in grado o sia interessato a proseguire l'attività, **alienare l'azienda e utilizzare il corrispettivo per mantenere o assistere i beneficiari**.